



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30/04/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:15**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bartalini Gianni, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico e Capezzuoli Orlando in videoconferenza come dal prospetto che segue:

MARRUCCI ANDREA	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
FIASCHI LEONARDO	Presente	SALVADORI RENATA	Assente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente		
BASSI CECILIA	Assente		
TORTELLI VALENTINA	Presente		
MORBIS DANIELA	Presente		
MALQUORI ALESSIA	Presente		
CALONACI MATTEO	Assente		
MONTAGNANI FEDERICO	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23 febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Il Presidente: cede la parola al Consigliere Montagnani per l'illustrazione della Mozione agli atti.

Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di "Cambiamo San Gimignano": nella Mozione viene affrontata una materia complessa che è stata rappresentata con una mail pervenuta a conoscenza dei Consiglieri e che hanno ritenuto di approfondire nell'interesse della collettività visto che vi è un procedimento penale in corso. Attendono fiduciosi risposte da chi di dovere.

Il Sindaco: afferma che si tratta di una questione delicata e dà lettura di una nota che consegna al Segretario Comunale per allegarla al presente atto.

Il Presidente: cede la parola al Consigliere Kuzmanovic.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di "Centrosinistra Civico": concordano con l'azione dell'Amministrazione e ritengono che questo tipo di argomenti non debbano essere discussi in sede comunale.

Il Consigliere Montagnani: ringrazia il Sindaco e la Giunta per avere dato una risposta chiara, ma ritengono che una risposta pubblica su questo argomento sia stata necessaria in quanto sono coinvolti tanti cittadini. Si dichiarano soddisfatti per l'immediata risposta da parte dell'Amministrazione Comunale ritengono invece il Consiglio Comunale una sede adeguata per affrontare una tematica così importante.

Il Presidente: mette in votazione la Mozione.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	2
Contrari	n.	7 (Marrucci, Kuzmanovic, Fiaschi, Bartalini, Tortelli, Morbis, Malquori).
Astenuti	n.	00

DELIBERA

Di non accogliere la Mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Cambiamo San Gimignano" avente per oggetto "PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO".

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

FIASCHI LEONARDO

Il Segretario

COPPOLA ELEONORA



San Gimignano 01 Aprile 2021

AL Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano

Al Presidente del Consiglio Comunale

Mozione

Per la Tutela delle Mura storiche del Comune di San Gimignano

Preso atto

Della lettera ricevuta per e-mail l'11 Marzo 2021 dal geometra Massimo Grisanti, iscritto al Collegio dei Geometri di Siena al n. 817, indirizzata anche a tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale, oltre che ad altri organi istituzionali tra cui il Sindaco, il Soprintendente ABAP di Siena ed altri.

Considerato

- che tale lettera vuole renderci partecipi di una sua inascoltata denuncia già sporta, anni addietro, per asseriti abusi commessi, negli anni, da privati, sulle mura storiche della città;
- che la questione dell'appartenenza delle mura storiche appartenenti alle Comunità al tempo del Granducato di Toscana è stata fatta oggetto – dal parte del medesimo Geometra, anche a commento della sentenza TAR Toscana n. 378/2021 – di un saggio di dottrina pubblicato sulla rivista telematica Lexambiente (che lo stesso geometra ci ha inviato con una mail il 18 Marzo scorso)
- che nel 2017, con determinazione n. 632 del 05 dicembre 2017 il dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, lo stesso che ha curato tutti gli atti della gara internazionale dell'ex Convento San Domenico, per la somma di € 5.000,00, ha dato incarico di far accertare, al *Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico Moderno, Centro di alta formazione di Ateneo afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università degli Studi di Firenze (UNIFI), a chi appartengono le mura.*
- che il geometra in questione denuncia di non essere stato preso in considerazione sia dal precedente sindaco, sia dal precedente dirigente dell'ufficio tecnico.

Tenuto conto

che la sentenza TAR Toscana n. 378/2021, in ogni caso, ha espressamente stabilito, con deliberazione valevole anche per i beni della medesima natura presenti in San Gimignano, che le mura storiche delle antiche città o castelli ove non veniva riscossa la gabella alle porte, appartengono al patrimonio culturale demaniale dell'ente locale;

Si Impegna il Sindaco e la Giunta,

- a considerare la mail ricevuta dal geometra di cui sopra e a dare risposta quindi al medesimo e rendere nota del suo contenuto ai consiglieri comunali
- a rendere noto agli stessi consiglieri degli eventuali atti che l'amministrazione vorrà, o meno, adottare nei confronti di quei funzionari, citati dal geometra che sembra, non abbiano svolto le loro funzioni.
- a farci conoscere quali atti i competenti organi comunali, intendono adottare per dare effettiva tutela alle storiche mura della Città di San Gimignano
- a renderci partecipi degli atti che i competenti organi comunali, anche ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di finanze comunali e di responsabilità erariale, intendono adottare per sanare gli abusi compiuti in passato, se di abusi si tratta
- a far conoscere ai Consiglieri l'esito del lavoro commissionato al Centro studi universitario nel 2017;
- a far conoscere quali atti i competenti organi comunali intendono adottare per consentire, agli occupanti o utilizzatori di fatto delle suddette storiche mura, di continuare, se possibile, nella "custodia" e uso dei beni demaniali.

Il Gruppo Consiliare CambiAmo San Gimignano

Federico Montagnani

Orlando Capezzuoli

Renata Salvadori

Rosetta Razzi



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Risposta fornita in Consiglio Comunale il 30/04/2021 in seguito ad una mozione presentata dalla minoranza consiliare su nota di Grisanti.

La questione oggetto della mozione di minoranza è ben nota all'Amministrazione, in quanto è ormai diversi anni che è stata prospettata, in termini talvolta anche poco rispettosi delle persone e delle istituzioni, dal Geom. Massimo Grisanti, con riguardo sia alle mura di San Gimignano che di Castel San Gimignano.

Contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso Grisanti, il Comune non è restato inerte, né ha ommesso alcunché. Né ha atteso le note dello stesso per attivarsi a suo tempo.

Il Comune ha, infatti, esaminato la questione avvalendosi anche del contributo dell'Università di Firenze, di cui in seguito, proprio in funzione di un progetto di PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 5.02.2016.

La tesi di Grisanti è, nella sostanza, quella secondo cui dal Motuproprio granducale del 24 marzo 1783 sarebbe conseguito l'acquisto della proprietà, attualmente sempre in essere, del complesso della cinta muraria da parte del Comune.

Trattandosi, nel contempo, di beni storici ed artistici, le mura non avrebbero mai potuto essere, successivamente, oggetto di proprietà, od altri diritti reali, da parte dei privati, che quindi a maggior ragione non potrebbero arrecarvi modifiche, o comunque disporne.

Per questo, il Geom. Grisanti ha più volte sollecitato l'Amministrazione, con note inviate a tutte le altre amministrazioni potenzialmente interessate ed anche alla Procura della Repubblica, a "rivendicare la proprietà demaniale delle mura urbane".

Il termine "rivendicare" ha natura legale e sta a significare l'azione del proprietario nei confronti di chi possiede o detiene senza titolo un bene di sua proprietà; è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione.

Tuttavia, secondo quanto sostiene Grisanti, poiché i beni di proprietà comunale di interesse storico ed artistico (come le mura, nel caso) sono soggette al regime proprio dei beni demaniali, essi non possono costituire oggetto di usucapione ai sensi degli artt. 822 e 823 del codice civile.

Quindi, in sostanza, la tesi del Geom. Grisanti, su cui oggi si incentra la mozione di minoranza, è che le mura dal 1783 sono divenute di proprietà del Comune, lo sono sempre state nonostante qualsiasi atto (anche notarile, ad esempio) di trasferimento e senza che possano essere mai state acquisite per usucapione da privati cittadini.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Da ciò deriverebbe l'obbligo non solo di "fare cessare l'appropriazione e la deturpazione delle mura storiche", ma anche di chiedere l'indennità di indebita occupazione, con conseguenze penali in caso di inerzia (abuso d'ufficio, si dice).

In altre parole, ad oggi il Comune sarebbe sempre proprietario dell'intera consistenza delle mura, a nulla valendo eventuali titoli d'acquisto contrari, e quindi potrebbe agire per riapprendere la proprietà, ed il possesso, delle consistenze della cerchia muraria.

La questione, proprio perché ormai da anni è continuamente sottoposta all'attenzione degli Uffici, sarà oggetto anche di una specifica richiesta di parere legale.

Peraltro, è ben possibile anche da oggi ritenere ragionevolmente che si tratti di una teoria errata, sulla base delle conclusioni di una articolata indagine conoscitiva commissionata dal Comune all'Università di Firenze, Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico moderno, nel 2017.

Sulla base di un attento excursus storico e normativo, l'indagine osserva, in maniera molto convincente ed autorevole, che in effetti il Motuproprio granducale del 1783 ha attribuito alla comunità di San Gimignano la proprietà delle mura, ma non -come potrebbe intendersi oggi, con una diversa sensibilità- nella loro consistenza, per così dire, monumentale o storica, bensì come beni suscettibili di qualsiasi utilizzazione, anche per essere smantellate e rivendute come materiale di ricostruzione, oltre che utilizzate da privati per poggiarvi abitazioni, anettere spazi ecc.

Lo si ricava non solo dalla logica del Motuproprio, una "regalia" che in realtà -secondo una esigenza diffusa nei vari stati preunitari- aveva di mira la razionalizzazione della spesa pubblica dello stato granducale che non aveva più la necessità di gestire e mantenere le mura per scopi di difesa bellica; ma soprattutto dal testo del documento, che attribuisce espressamente alle comunità (tutte le città Toscane, tra cui San Gimignano, ad eccezione di Firenze, Pistoia, Siena e Pisa) **"la facoltà di concedere le licenze per demolire ed occupare le mura castellane, bastioni, rocche, torri ecc., e per appoggiarvi le fabbriche dei particolari ... e che il prezzo che sarà concordato, come pure il ritratto dei materiali debba andare a beneficio delle rispettive predette Comunità ..."**.

E', allora, evidente che le mura ben potevano essere alienate a terzi, anzi per definizione quella avrebbe dovuto essere la loro sorte.

Gli acquisti dei privati relativi alle consistenze murarie che si sono succeduti dopo il Motuproprio, quindi, non possono essere in alcun modo oggi contestati, come non può essere contestato l'uso delle mura, ad esempio, per costruirvi in appoggio, almeno sino all'entrata in vigore della normativa di tutela dei beni architettonici e storici, a partire dalla legge 364/1909 che include anche le cinte murarie.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Tuttavia, l'Università ha osservato che, anche dopo il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 1928, che perimetrava l'intera area del centro storico "*senza procedere in dettaglio all'individuazione delle porzioni delle mura ivi comprese*", non sussistevano vincoli di inalienabilità, non imposti nemmeno dalla l. 1089/39.

L'Università, quindi, conclude che solo con l'adozione del codice civile del 1942 i beni di proprietà comunale, di interesse storico artistico, sono stati definiti "demaniali" come tali non suscettibili di alienazione e possesso, e usucapione, da parte dei privati.

Quindi, la questione relativa alla "proprietà" delle mura, in quanto suscettibili di legittimo acquisto da parte di privati fino al 1942, secondo l'Università "*richiede una verifica in dettaglio, da effettuarsi per ogni singola porzione della cinta muraria*".

La tesi propugnata dal Geom. Grisanti, oggi fatta propria dalla mozione, non può essere assecondata: il Comune, ad oggi, è proprietario di quelle porzioni della cinta muraria che, almeno fino al 1942, non sono state oggetto di acquisto, per contratto o per usucapione (e pensiamo in particolare alle costruzioni in appoggio); non è certamente possibile rivendicare da privati, che hanno acquistato sulla base di titoli proprietari consolidati e risalenti a ritroso ben prima del 1942, alcuna proprietà comunale, che appunto non esiste più.

Diverso è, invece, il discorso per quelle porzioni di cinta muraria che non sono state mai acquistate da privati prima del 1942, che fanno parte del demanio comunale e come tali sono inalienabili, secondo il regime che il codice civile appronta per i beni culturali di proprietà comunale.

Ovviamente, la questione è parallela e diversa da quella relativa alla tutela della cinta muraria dal punto di vista non dell'assetto proprietario ma storico-artistico, tutela rimessa all'applicazione da parte degli Uffici della normativa primaria o regolamentare di volta in volta rilevante nel caso specifico.

Ma al di là dell'infondatezza della teoria del Geom. Grisanti secondo cui ad oggi l'intera cinta muraria è di proprietà del Comune che la può rivendicare dai privati, ai quali chiedere anche l'indennità di occupazione, forse è utile una riflessione sulla ricaduta che avrebbe, per l'Amministrazione e per la cittadinanza tutta, la sua applicazione nel senso più volte propugnato dal Geom. Grisanti.

Per sostenere un'idea quanto meno opinabile e non convalidata, si tratterebbe di impegnare e coinvolgere in modo invasivo tutti i cittadini a qualsiasi titolo interessati alla questione, magari perché proprietari di una consistenza realizzata in tempi memorabili in appoggio delle mura, o utilizzando altrimenti le mura, acquistata per legittimo atto notarile, al fine di dimostrare la validità del loro acquisto.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



In innumerevoli casi si porrebbe in dubbio un acquisto consolidato da decenni, o da secoli.

Con ciò mettendo in discussione la funzione stessa dell'attività notarile, che come noto impone pur sempre una verifica di titolarità del bene in capo a chi vende, in modo da garantire la sicurezza di chi compra.

Si tratterebbe, in altri termini, di mettere in discussione, se non addirittura in completa crisi, il principio di sicurezza nella circolazione dei beni immobili, cui sovrintende la funzione notarile.

Il tutto, come si ripete, sulla base di argomenti che non autorizzano affatto a valorizzare in tal senso il Motuproprio granducale, e quindi in modo addirittura temerario.

Inoltre, per perseguire scopi sostanzialmente già garantiti dalla normativa di tutela dei beni artistici, e relativa vincolistica, il Comune si esporrebbe alla teorica pretesa di rimborso delle spese di manutenzione pregresse, ed a sostenere esso stesso le future spese di manutenzione. Senza possibilità, tra l'altro, di quantificare in concreto una sorta d'indennità da chiedere ai proprietari (o "non proprietari"), stante la palese buona fede dei cittadini che hanno acquistato sulla base di validi titoli notarili.

Il Geom. Grisanti, peraltro, nella nota inviata l'11 marzo scorso richiama una sentenza del TAR Toscana, la n. 378 del 2021, che avrebbe convalidato la sua interpretazione relativamente alle mura castellane di Cozzile. Sentenza, a quanto consta, non passata in giudicato.

La sentenza, in effetti, è intervenuta in un caso caratterizzato dall'intervento edilizio di un privato che avrebbero comportato lavori e modifiche sulle mura castellane che il Comune aveva accertato essere di sua proprietà sulla base del Motuproprio del 1783.

Evidentemente, non sussistevano, in quel caso, altre evenienze che portassero a ritenere che, dopo l'atto granducale, la proprietà fosse stata acquistata da terzi, danti causa dell'attuale interessato all'intervento: è, appunto, un caso specifico che l'indagine conoscitiva non esclude affatto possa realizzarsi, ma che non può essere desunto di per sé dal semplice richiamo al Motuproprio.

Peraltro, la sentenza è incentrata non tanto sull'aspetto proprietario, ma piuttosto sulla natura di bene culturale della cinta muraria, come tale destinataria di particolare tutela da parte degli strumenti urbanistici, anche a seguito di segnalazioni della Sovrintendenza.

Anzi, il risultato sarebbe stato lo stesso anche se non fosse entrata in gioco la questione della proprietà.

Quindi quella sentenza non autorizza affatto a sostenere la teoria di Grisanti relativa alle mura della nostra Città, ma semmai convalida quello che ci dice l'Università: di volta in volta, il Comune



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



chiamato ad esaminare un intervento potrà negarlo se ed in quanto la porzione di mura interessata non possa ascrivere ad attuale proprietà del privato, ma del Comune in quanto non interessata a precedenti trasferimenti o acquisti; e salvo in ogni caso l'aspetto relativo alla tutela artistica.

Comunque, per dirimere una volta per tutte la questione, si ripete che l'Amministrazione intende ulteriormente approfondire i profili in questione anche per il tramite di apposito parere legale, in modo da acquisire una definitiva conferma in merito.

E ciò anche con l'obiettivo di definire una linea di intervento inequivocabile sulle modalità operative per il futuro, in particolare per la verifica, di volta in volta, di sussistenza di eventuali violazioni della proprietà comunale.

Fin qui in fatto e in diritto. Non possiamo tuttavia tacere, a nome della Giunta Comunale e dell'Amministrazione, lo sbalordimento sul piano politico-amministrativo nel leggere una mozione su simili argomenti.

Pur valendo per tutti il generale principio garantista di presunta innocenza, non possiamo tacere ai cittadini che con il citato Geometra il Comune di San Gimignano è parte di un procedimento in sede penale a seguito di querela sporta verso lo stesso per interruzione di pubblico servizio e offese e minacce a pubblico ufficiale.

La sensibilità politica e la responsabilità istituzionale suggerirebbero un atteggiamento più cauto su tali questioni a procedimento in corso, e colpisce l'anomalo atteggiamento di farsi carico verso l'Amministrazione di segnalazioni non di soggetti sovraordinati e/o preposti al controllo dal quadro normativo vigente, quanto di un singolo professionista che, in ogni caso, agisce a tutela di interessi privati.

A nostro avviso occorre più misura e anche la politica ha la sua etica ed i suoi limiti, che non andrebbero superati.



Andrea...



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 30 del 30/04/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 07/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/05/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/05/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)